

La rimodulazione del “punto di equilibrio” tra la libertà di stampa e la tutela della reputazione individuale nella “rete” dell’evoluzione tecnologica: prime osservazioni a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 132 del 2020

di

Claudia Cipolloni*

1. Anticipata dalla pubblicazione di un comunicato stampa¹, a segnalare la peculiare rilevanza della vicenda esaminata dalla Corte costituzionale, è l’ordinanza n. 132 del 2020, dalla quale emergono profili di particolare complessità che insistono non solo sull’aspetto processuale, con riferimento alla tecnica decisoria impiegata dalla Corte, ma anche, e soprattutto, su quello sostanziale, trattandosi di una questione che verte sulla compatibilità con il dettato costituzionale della disciplina prevista all’art. 595, terzo comma, c.p.² che, come noto, sanziona con la pena della reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni la condotta di quanti, comunicando con più persone, offendono l’altrui reputazione col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità; una disposizione, quella testé richiamata, che deve essere letta in combinato disposto con la previsione contenuta all’art. 13 della legge 8 febbraio

* Dottoranda di ricerca nell’Università degli Studi di Teramo e Borsista dell’Issirfa-CNR.

¹ *Cruciale la libertà della stampa ma tecnologie e social aumentano i rischi per la reputazione delle vittime*, Comunicato stampa del 26 giugno 2020 disponibile all’indirizzo https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20200626105630.pdf

² Art. 595 c.p., Diffamazione: “1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. 2. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. 3. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. 4. Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.

1948, n. 47³, recante “Disposizioni sulla stampa”, a norma della quale, per la fattispecie delittuosa di cui si tratta, è statuita l’applicazione di una circostanza aggravante speciale ad efficacia speciale.

Neppure trascurabile è il rilievo che, per mezzo della decisione qui annotata, la Consulta abbia introdotto un espresso riferimento al tema delle nuove tecnologie informatiche; un tema che potrebbe definirsi “nuovo” nella casistica giurisprudenziale della Corte e che, (anche) per questa ragione, suscita non poche criticità e curiosità.

2. Con la pronuncia in commento, il giudice delle leggi ha dunque esaminato, riunendole, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Salerno e dal Tribunale ordinario di Bari aventi ad oggetto l’art. 595, terzo comma, del codice penale e l’art. 13 della legge n. 47 del 1948, in riferimento ad una pluralità di parametri, quali gli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, della Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), che garantisce la libertà di espressione.

A parere dei giudici rimettenti, l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate discenderebbe dalla circostanza che le predette disposizioni sanzionano con la pena della reclusione - in via alternativa o cumulativa rispetto alla multa - la condotta di coloro che si siano resi responsabili del delitto di diffamazione, aggravato dall’uso della stampa.

Entrambi i giudici *a quibus*, infatti, lamentano che per l’ipotesi delittuosa in esame la pena della reclusione risulti essere manifestamente irragionevole e sproporzionata rispetto alla garanzia della libertà di espressione - per come interpretata anche dalla costante giurisprudenza della Corte EDU - oltretutto inidonea ad assicurare la necessaria funzione rieducativa della pena.

In buona sostanza, il perno delle questioni sottoposte al vaglio della Corte costituzionale ruota attorno all’esigenza di operare una complessiva rimodulazione

³ Legge n. 47 del 1948, art. 13, Pene per la diffamazione: “Nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell’attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000”.

del bilanciamento, attualmente cristallizzato nella normativa censurata, tra la libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione individuale, con particolare riguardo all'attività giornalistica.

3. Senonché la Corte, facendo uso della *nuova* tecnica decisoria⁴ della “doppia pronuncia” inaugurata con il caso Cappato⁵ - anche nota come decisione ad “*incostituzionalità prospettata*”⁶ o pronuncia a due tempi - ha rinviato la trattazione delle questioni di legittimità costituzionale all'udienza pubblica del prossimo 22 giugno 2021, demandando al legislatore il compito di modificare *medio tempore* la disciplina del reato di diffamazione a mezzo stampa in senso conforme ai principi costituzionali e convenzionali evocati nel dispositivo.

Così argomentando, sulla scia di una motivazione particolarmente estesa - che è tipica delle sentenze e non già delle ordinanze - la Corte ha lasciato quindi presagire che la normativa censurata sia passibile di una declaratoria di incostituzionalità; una declaratoria che, tuttavia, la Corte ha ritenuto di non pronunciare sul presupposto che una dichiarazione di illegittimità costituzionale,

⁴ A commento della tecnica decisionale (re)impiegata dalla Corte costituzionale, R. Pinardi, *La Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale inaugurata col caso Cappato*, in *Forum di quad. cost.*, n. 3/2020, 104 ss.; A. Mazzola, *Decide che deciderà! La Corte costituzionale torna a adoperare la tecnica inaugurata con il “caso Cappato”*, in *Consulta online*, n. 3/2020, 545 ss.; D. Casanova, *L'ordinanza n. 132 del 2020 sulla pena detentiva per il reato di diffamazione mezzo stampa: un altro (preoccupante) rinvio della decisione da parte del giudice costituzionale*, in *Consulta online*, n. 3/2020, 622 ss. Più di recente, così come annunciato in un comunicato stampa del 15 aprile 2021 (https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20210415170603.pdf), la tecnica processuale della doppia pronuncia è stata invece esperita in occasione del giudizio vertente sulla legittimità costituzionale dell'ergastolo ostativo.

⁵ Il riferimento è all'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018; considerevole è la messe di osservazioni a commento della pronuncia: *ex multis*: A. Anzon Demmig, *Un nuovo tipo di decisione di “incostituzionalità accertata ma non dichiarata”*, in *Giur. cost.*, n. 6/2018; P. Caretti, *La Corte costituzionale chiude il caso Cappato ma sottolinea ancora una volta l'esigenza di un intervento legislativo in materia di “fine vita”*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 1/2020; A. D'Aloia, *In attesa della legge (o del nuovo intervento della Corte Costituzionale) sul suicidio medicalmente assistito*, in *www.forumcostituzionale.it*, n. 10/2018, n. 6/2019; L. D'Avack, *L'aiuto al suicidio medicalizzato sotto il controllo della Corte Costituzionale*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, n. 4/2019; C. Salazar, *“Morire sì, non essere aggrediti dalla morte”*. Considerazioni sull'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale, in *Quad. cost.*, n. 3/2019

⁶ Così come definita dal Presidente Giorgio Lattanzi in occasione della Relazione sull'attività svolta nell'anno 2018, consultabile all'indirizzo: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/lattanzi2019/Relazione_del_Presidente_Giorgio_Lattanzi_sull_attivita_svolta_nell_anno_2018.pdf

sortendo meri effetti caducatori, avrebbe creato lacune di tutela effettiva per i controinteressi in gioco, sottolineando invece l'opportunità, o meglio la necessità, di attribuire in capo al legislatore l'onere di una più ampia e complessa ponderazione fra gli interessi ricompresi nella "topografia del conflitto"⁷.

Una soluzione confortata anche dal richiamo al principio della leale collaborazione istituzionale e suffragato dalla considerazione, pure rappresentata dal giudice costituzionale, circa la sussistenza di una molteplicità di progetti di legge, già all'esame delle Camere, per la modifica del regime sanzionatorio annesso al reato di diffamazione a mezzo stampa e tutti convergenti sulla sostituzione della pena detentiva con l'irrogazione di una pena pecuniaria⁸.

Quella pronunciata è dunque una decisione *interlocutoria* che la Corte ha maturato sul principio, ampiamente sviluppato in motivazione, che la responsabilità di attendere ad una simile, delicata operazione di bilanciamento spetti in primo luogo al legislatore - e più in particolare al Parlamento, "naturale depositario delle scelte in materia penale in una società democratica"⁹ - con l'obiettivo di prefigurare un più equilibrato sistema di tutela dei diritti in gioco che contempli non solo il ricorso a sanzioni penali non detentive ma anche a efficaci misure di carattere disciplinare.

La Corte ha così ritenuto di non imputare a se stessa la complessiva rimediazione del bilanciamento fra gli interessi coinvolti; piuttosto, in aderenza

⁷ Per utilizzare qui un'espressione di G. Scaccia, *Gli "strumenti" della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Milano, 2000, 324, il quale rimanda a sua volta a R. Bin, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Milano, 1992, 62 ss. Più esattamente, con l'espressione "topografia del conflitto", suole rappresentarsi il processo di "identificazione dei valori e degli interessi che si fronteggiano nella materia oggetto di regolazione legislativa. Da questa operazione ricostruttiva dipendono la selezione preliminare degli interessi da ammettere al bilanciamento, la loro qualificazione formale, la delimitazione dell'area di estensione reciproca".

⁸ Da ultimo, si v. il disegno di legge n. 812-A, recante "Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato", a commento del quale C. Melzi d'Eril, G.E. Vigevani, *La riforma della diffamazione: da Strasburgo al Senato, passando per Palazzo della Consulta*, in *mediaLaws*, n. 3/2020, 137 ss.

⁹ Corte costituzionale, sentenza n. 37 del 2019, p.to 7.3. del *Considerato in diritto*.

alla fisionomia del giudizio in via incidentale, ha circoscritto il suo ambito di intervento ad una valutazione *ex post* - su sollecitazione dei giudici comuni - circa la compatibilità con il dettato costituzionale delle scelte politico-legislative; un compito, affermano espressamente i giudici della Consulta, “al quale anche in questa occasione questa Corte non può e non intende sottrarsi, ma che (...) sconta necessariamente la limitatezza degli orizzonti del *devolutum* e dei rimedi a sua disposizione, che segnano il confine dei suoi poteri decisorii”¹⁰.

Ciò considerato, è interessante senz'altro notare come l'atteggiamento di “autolimitazione” praticato dalla Corte, unitamente all'evocato spirito di leale collaborazione istituzionale, sia stato paventato con riferimento ad una materia, come quella della garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, che invero costituisce uno dei terreni privilegiati per l'esercizio dell'attività di bilanciamento da parte della Consulta¹¹, di sovente realizzata mediante una manipolazione del dettato legislativo che più di una perplessità ha posto, e tuttora suscita, sotto il profilo della (mancata) legittimazione democratica del giudice

¹⁰ Corte costituzionale, ordinanza n. 132 del 2020, p.to 8. del *Considerato in diritto*.

¹¹ Negli anni, il giudizio di bilanciamento si è imposto quale canone privilegiato di contemperamento tra pretese costituzionalmente fondate e ciò sul rilievo che la predetta tecnica si configurerebbe quale strumento indispensabile per l'attuazione di una Costituzione pluralista, in cui “i diritti fondamentali non sono mai affermati in termini assoluti, ma fanno parte di un tessuto costituzionale complesso in cui altri diritti e altri interessi e beni costituzionalmente protetti possono legittimamente limitarne la portata” (così M. Cartabia, *I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana*. Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013 Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali italiana, portoghese e spagnola, disponibile all'indirizzo https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf). Peraltro, tale è l'insegnamento che già si profila nella sentenza n. 1 del 1956, là dove la Corte asseriva “che il concetto di limite è insito nel concetto di diritto e che nell'ambito dell'ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere nell'ordinata convivenza civile”. Avverte tuttavia A. Morrone, *Bilanciamento (giustizia costituzionale)*, voce in *Enciclopedia del diritto, Annali*, Milano 2008, volume II, tomo II, 185 ss., che l'“assolutizzazione del principio del pluralismo non elimina affatto, anzi pone più di una condizione fattuale per causare una pericolosa “tirannia dei valori”, che trasforma il ruolo dei garanti della Costituzione da custodi a “signori” del diritto costituzionale e conduce, inevitabilmente, alla dissoluzione della funzione di una Costituzione. Invero, il limite del bilanciamento non è un vuoto pluralismo, bensì il processo di unificazione politica che la Costituzione prescrive” (202).

costituzionale¹²; un rilievo ancor più discutibile solo se si pone mente all'osservazione¹³ che il giudizio di bilanciamento non importa, a differenza di quanto comunemente ritenuto, una soluzione di "equilibrio" tra valori antagonisti ma, al contrario, presuppone la determinazione di un "ordine di precedenza" nella risoluzione del contrasto tra diritti o interessi, affiancati senza una precisa gerarchia nel dettato costituzionale¹⁴, che impone al giudice delle leggi una "scelta di preferenza" nella graduazione di interessi parimenti fondamentali¹⁵.

A ciò si aggiunga la seria e puntale critica che una parte della dottrina ha mosso alla tecnica del bilanciamento e all'utilizzo che di questa ne ha fatto il giudice costituzionale il quale, sulla scorta della c.d. "teoria dei valori", avrebbe esteso a tal punto la nozione di bilanciamento da ricomprendervi anche operazioni ermeneutiche di natura prettamente sillogistica¹⁶; di qui, il paventato rischio di

¹² Specie nell'ipotesi in cui la manipolazione del dettato legislativo sia destinata a "corromperne" il preciso significato storico-giuridico "per ricostruirne uno generico e polisenso, che possa essere utilizzato singolarmente secondo il punto di vista fatto proprio dall'individuo e, perciò, tendenzialmente particolare": così S. Mangiameli, *Il giuramento decisorio tra riduzione assiologia e ideologizzazione dell'ordinamento*, in *Giur. Cost.*, n. 4/1996, 2931, il quale prosegue osservando che simili interventi "non paiono riconducibili all'esperienza della legislazione «a rime obbligate», in quanto la scindibilità materiale del testo viene individuata nella pronuncia legislativa della Corte (...) in vista di una scelta assiologica, comportante la radicale innovazione dei principi che presiedono alla disciplina di un settore dell'ordinamento giuridico, secondo un compito che può dirsi legislativo «in senso stretto e tecnico» e che dovrebbe dirsi – in via di principio – precluso al giudice costituzionale" (2932).

¹³ Cfr. M. Michetti, *L'accesso ai permessi premio tra finalità rieducativa della pena ed esigenze di politica criminale*, in *Giur. cost.*, n. 6/2019, 3124 ss.

¹⁴ Cfr. S. Mangiameli, *Il contributo dell'esperienza costituzionale italiana alla dogmatica europea della tutela dei diritti fondamentali*, in *Id.*, *I diritti costituzionali: dallo Stato ai processi di integrazione*, Torino, 2020, 169 ss., spec. 220.

¹⁵ Più nel dettaglio, osserva ancora S. Mangiameli, *op. cit.*, 218, nota 193: "Tecnicamente, perciò, il bilanciamento si risolve in un atto che, non essendo praticamente possibile alcun contemperamento, determina un sacrificio immotivato e arbitrario di un diritto costituzionalmente garantito, per opera del giudice costituzionale, la cui pretesa di universalizzazione (v. L. Mengoni, *L'argomentazione nel diritto costituzionale*, in *Ermeneutica e dogmatica giuridica*, cit., 125) o cognitiva, basata sui valori, compreso quello della giustizia (v. G. Zagrebelsky, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1988, 53; *Id.*, *Il diritto mite*, cit., 97 ss.), è infondata; nel bilanciamento legislativo la norma è anch'essa espressione di una decisione arbitraria, in quanto atto di volontà, ma sarebbe sorretta da una legittimazione, che mancherebbe al giudice costituzionale, derivante dalla realizzazione del principio democratico (v. anche le considerazioni espresse in S. Mangiameli, *Il giuramento decisorio tra riduzione assiologia e ideologizzazione dell'ordinamento*, in *Giur. Cost.*, 1996, 2928 ss.).

¹⁶ Cfr. S. Mangiameli, *op. cit.*, 213 s.

un'attenuazione del carattere prescrittivo delle disposizioni costituzionali, con il degradare delle norme sui diritti da "principi" a "valori"¹⁷.

D'altro canto, è stato pure affermato che il giudice delle leggi non opera come un osservatore imparziale ma, piuttosto, come un operatore politico "il quale, ancor prima di ricercare il ragionevole punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, dovrà definire la propria posizione nelle relazioni con gli altri poteri per comprendere, nella specificità del caso, quale spazio possa occupare la pronuncia costituzionale"¹⁸.

4. Tutto ciò premesso, la sensazione che si coglie dalla lettura dell'ordinanza in esame è quella di una Corte che, facendo ricorso alla tecnica processuale della doppia pronuncia, ha mosso in direzione esattamente antitetica al modello di giustizia concreta del caso singolo che invece sembra avere ispirato il più recente orientamento giurisprudenziale, alla ricerca di un nuovo punto di equilibrio tra gli spazi della politica e quelli della giustizia costituzionale. La stessa Presidente Marta Cartabia, con riferimento all'ordinanza resa al caso Cappato, ha posto in evidenza come la nuova tecnica processuale permetta di "lasciare in prima battuta al legislatore lo spazio per intervenire in una materia altamente sensibile, oggetto di profondi dibattiti nell'opinione pubblica, che esige che le dinamiche politiche e culturali trovino modo di ricomporsi anzitutto nelle sedi politiche"¹⁹.

È perciò evidente che la tecnica del rinvio sia stata prescelta dalla Corte allo scopo di instaurare con il legislatore una più proficua e sinergica collaborazione specie in un campo, come quello inerente alla garanzia della libertà di manifestazione del pensiero e, più nel dettaglio, della libertà di stampa, che si pone al crocevia di una pluralità di interessi, aventi precipua rilevanza anche sul piano internazionale.

¹⁷ Sul punto, si vedano più ampiamente, F. Pizzetti, *L'ordinamento costituzionale per valori*, in *Dir. eccl.*, 1995, 66 ss.; A. D'Atena, *In tema di principi e valori costituzionali*, in *Giur. cost.*, 1997, 3065 ss.; A. Pace, *Diritti "fondamentali" al di là della Costituzione?*, in *Pol. Dir.*, 1993, 3 ss.

¹⁸ Così G. Scaccia, *Gli "strumenti" della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, cit., 330.

¹⁹ Relazione sull'attività della Corte costituzionale nel 2019 della Presidente Marta Cartabia, 11, consultabile all'indirizzo https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazione_cartabia/1_relazione.pdf

Non è un caso, infatti, che la motivazione di entrambe le ordinanze di rimessione sia stata imperniata su ampi richiami alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di libertà di espressione, tutelata dall'art. 10 della Convenzione EDU, a norma del quale ogni persona ha diritto alla libertà di espressione, incluse la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee, senza che vi possa essere ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche; salvo specificare, al secondo paragrafo, che l'esercizio delle predette libertà "può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica" al raggiungimento di uno degli scopi prefissati dalla norma e, tra questi, la sicurezza nazionale, la prevenzione dei reati e la protezione della reputazione o dei diritti altrui.

Ne consegue che una misura limitativa del diritto alla libertà di espressione potrebbe essere ritenuta compatibile con la Convenzione EDU soltanto qualora *i)* sia prevista dalla legge, *ii)* persegua uno o più scopi legittimi indicati dalla disposizione, *iii)* appaia "necessaria in una società democratica"; un requisito, quello della necessità, declinato nell'accezione di un "bisogno sociale imperioso", da valutarsi anche sotto il profilo della proporzionalità e dell'adeguatezza della misura introdotta.

E infatti la Corte di Strasburgo, a partire dalla sentenza della Grande Camera del 17 dicembre 2004 *Cumpănă e Mazăre c. Romania*, ha affermato che, sebbene gli Stati contraenti siano autorizzati, o addirittura obbligati, a regolamentare l'esercizio della libertà di espressione in modo da assicurare un'adeguata tutela della reputazione individuale, è fatto loro divieto di dissuadere indebitamente i media dallo svolgimento del ruolo di "sentinella" o "cane da guardia" ("*public watchdog*"), segnalando all'opinione pubblica casi apparenti o supposti di abuso delle pubbliche funzioni. Un effetto dissuasivo che invece discenderebbe dalla previsione, nei reati di stampa, di sanzioni detentive, per il timore (il cd. *chilling effect*) che graverebbe sui giornalisti di incorrere nell'applicazione di un tale regime sanzionatorio. Puntualizzano infatti i giudici di Strasburgo che "l'imposizione di

una pena detentiva per un reato di stampa sarà compatibile con la libertà di espressione dei giornalisti come garantita dall'articolo 10 della Convenzione solo in circostanze eccezionali, in particolare laddove altri diritti fondamentali siano stati seriamente compromessi, come, ad esempio, in caso di discorsi di incitamento all'odio o di istigazione alla violenza".

I principi della sentenza *Cumpăna*, successivamente ribaditi dalla Corte EDU nella propria giurisprudenza²⁰ (*ex multis*, v. sentenza 6 dicembre 2007, *Katrami c. Grecia*; sentenza 2 aprile 2009, *Kydonis c. Grecia*), sono stati richiamati anche in due sentenze pronunciate nei confronti dell'Italia: il riferimento è alla sentenza *Belpietro contro Italia* del 24 settembre 2013 e a quella *Sallusti contro Italia* del 7 marzo 2019, entrambe scaturite all'esito dei ricorsi presentati dai due giornalisti che, in qualità di direttori responsabili - rispettivamente - dei quotidiani "Libero" e "Il Giornale", erano stati condannati, *ex art. 57 c.p.*, per il reato di omesso controllo sul contenuto del periodico da essi diretto²¹ e, per l'effetto, sanzionati con la pena della reclusione.

In entrambi i casi la Corte di Strasburgo, pur riconoscendo legittima l'affermazione di responsabilità penale in capo ai ricorrenti, ha ritenuto che l'ingerenza nel diritto alla libertà di espressione non fosse proporzionata agli scopi pur legittimamente perseguiti, stante la particolare severità delle pene inflitte che, come ampiamente ricordato, avrebbero sortito un notevole effetto deterrente sull'esercizio dell'attività giornalistica, non giustificate dalla ricorrenza di quelle circostanze eccezionali, prefigurate dalla Corte, che pure avrebbero giustificato l'irrogazione di sanzioni detentive.

²⁰ Più di recente, si v. la pronuncia resa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo al caso *Gheorghe-Florin Popescu c. Roumanie*, del 12 gennaio 2021.

²¹ Art. 57 c.p., Reati commessi col messo della stampa periodica: «Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente un terzo».

5. Tuttavia, e prescindendo per un attimo dalla questione delle sanzioni afflittive, può senz'altro apprezzarsi come il filo conduttore della giurisprudenza europea sul tema della libertà di espressione insista sulla considerazione che la predetta libertà costituisca uno dei fondamenti essenziali all'interno di una società democratica, nell'ambito della quale la stampa è tenuta a svolgere un ruolo vitale di "controllo pubblico".

Un nesso, quello intercorrente tra la libertà di manifestazione del pensiero e la democraticità dell'ordinamento, che pure è stato ampiamente sottolineato dalla dottrina costituzionalistica italiana e, in particolare, da *Carlo Esposito* il quale, nel saggio intitolato all'art. 21 Cost., ha affermato "che non la democraticità dello Stato ha per conseguenza il riconoscimento di quella libertà, sicché possa determinarne la funzione ed i limiti, ma che le ragioni ideali del riconoscimento di quella libertà (e cioè del valore della persona umana) porta tra le tante conseguenze anche alla affermazione dello Stato democratico"²².

Si comprende perciò come, nell'ordinanza n. 132 del 2020, la Corte costituzionale puntualizzi e ribadisca il principio, già consolidato nel corso della propria evoluzione giurisprudenziale, che la libertà di stampa riveste un'importanza peculiare nel funzionamento del sistema democratico nella misura in cui, come affermato già nella sentenza n. 11 del 1968, la libertà della stampa periodica è "condizione essenziale di quel libero confronto di idee nel quale la democrazia affonda le sue radici vitali"²³.

Granitico è dunque l'insegnamento, rinsaldato più di recente nella sentenza n. 206 del 2019, per il quale "[n]on vi è dubbio che la libertà di manifestazione del pensiero, di cui è espressione la libertà di stampa, costituisce un valore centrale del nostro sistema costituzionale, come è stato riconosciuto non solo dalla stessa Assemblea costituente, che significativamente ha ritenuto di dover adottare la legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), a tutela di tale libertà; ma successivamente anche da questa Corte, che ha evidenziato da tempo il rapporto

²² C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, 1958, 12.

²³ Corte costituzionale, sentenza n. 11 del 1968, p.to 5. del *Considerato in diritto*.

tra libertà di manifestazione del pensiero e regime democratico, affermando che la prima è «“coesenziale al regime di libertà” garantito dalla Costituzione» (sentenza n. 11 del 1968), «pietra angolare dell’ordine democratico»²⁴.

Una libertà, quella di stampa, e, più in generale, di informazione, suscettibile di essere meglio declinata secondo una duplice - ma alquanto discussa - accezione: attiva, concernente il diritto di informare, comprensivo anche del diritto di cronaca giornalistica²⁵; passiva, consistente nel “diritto all’informazione” (anche noto come diritto ad essere informati²⁶).

Peraltro, secondo il prevalente orientamento della dottrina, avallato anche dalla giurisprudenza costituzionale e ribadito nell’ordinanza n. 132 del 2020, il diritto all’informazione²⁷ andrebbe “determinato e qualificato in riferimento ai principi fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà generale”²⁸.

Il senso delle parole appena riferite muove dunque nella direzione di ritenere che il diritto all’informazione mutui il suo riconoscimento dall’esistenza di un

²⁴ Corte costituzionale, sentenza n. 206 del 2019, p.to 5. del *Considerato in diritto*.

²⁵ Per tale intendendosi “la narrazione di fatti senza sistemazione scientifica dei medesimi e sulla base di un criterio di mera successione temporale”, così P. Nuvole, *Cronaca (libertà di)*, voce in *Enc. dir.*, vol. IV, 421. Sulla ricomprensione del diritto di cronaca nel diritto di libera manifestazione del pensiero, A. Pace, *Il diritto di cronaca giornalistica. L’ordine dei giornalisti. Lo status di giornalista e le cd. regole giurisprudenziali. Il segreto professionale dei giornalisti*, in Id., M. Manetti, *La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 2006, 316 ss.

²⁶ Con riferimento all’enucleazione di un “diritto all’informazione”, parte della dottrina ha invero espresso dubbi e perplessità circa una sua possibile coesistenza con la libertà di informare del giornalista, al punto da ritenersi che non sia ammissibile il riconoscimento di “un diritto dei privati a essere informati - sia nel senso più generico di un diritto ad una informazione il più possibile seria e imparziale, sia nel senso, più ristretto e specifico, della pretesa all’ottenimento di una data notizia (...)”: così A. Pace, *La libertà «della» informazione come valore comprensivo del diritto di liberamente informare e della libertà di informarsi. Fondamento e limiti del diritto dei privati ad essere informati*, in Id., M. Manetti, *La libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in *Commentario della Costituzione*, cit., 346 s.

²⁷ Una formula che, a parere di A. Pace, *op. cit.*, 352 s., assumerebbe un valore riassuntivo della posizione attiva degli operatori e di quella passiva degli utenti, senza per questo implicare il riconoscimento di un “diritto ad essere informati”.

²⁸ P.to 7.1. del *Considerato in diritto*.

valore di fondo, coincidente con la c.d. "libertà della informazione" - comprensiva della libertà attiva di informare e della più generica libertà di informarsi - che permea gli ordinamenti liberal-democratici²⁹.

Ne consegue, a giudizio della Corte, che "il 'diritto all'informazione' garantito dall'art. 21 sia qualificato e caratterizzato: a) dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - che comporta, fra l'altro, il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse - in modo tale che il cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti; b) dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti; c) dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata; d) dal rispetto della dignità umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo psichico e morale dei minori"³⁰.

Libertà d'informare e libertà di informarsi finiscono dunque per compenetrarsi in un processo osmotico la cui circolarità³¹ mette in evidenza come la libertà dell'informazione, implicando l'accoglimento del valore centrale del pluralismo, costituisca una delle precondizioni della stessa democrazia, al punto da potersi ritenere, come anche sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale, che l'informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi, esprime "non tanto una materia, quanto 'una condizione preliminare' o un 'presupposto insopprimibile' per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico"³².

²⁹ Sul tema, si rinvia alle più puntuali considerazioni di A. Pace, *La libertà «della» informazione come valore comprensivo del diritto di liberamente informare e della libertà di informarsi*, cit., 351.

³⁰ Corte costituzionale, sentenza n. 112 del 1993, p.to 7. del *Considerato in diritto*.

³¹ Di particolare suggestione è la riflessione di A. Pace, *La libertà «della» informazione come valore comprensivo del diritto di liberamente informare e della libertà di informarsi*, cit., 353 s.: "può ben dirsi che anche nel nostro ordinamento la libertà della informazione si realizza mediante un «processo (circolare) di comunicazione». Dall'esercizio della libertà d'informare - tutelata direttamente dall'art. in commento - nasce, di fatto, la libertà d'informarsi. Questa libertà si nutre dell'esercizio di quella. Il potere (politico, giudiziario o economico) colpendo l'una, colpirebbe anche l'altra".

³² Corte costituzionale, sentenza n. 29 del 1996, p.to 3. del *Considerato in diritto*.

Meglio si comprende allora il senso di quella dichiarazione, contenuta nella sentenza n. 172 del 1972 - e richiamata anche nell'ordinanza in commento - secondo la quale "la stampa, considerata come essenziale strumento di quella libertà (ossia della libertà di espressione del pensiero), deve essere salvaguardata contro ogni minaccia o coartazione, diretta o indiretta".

6. Ciononostante, l'esegesi che la Corte ha elaborato della libertà di manifestazione del pensiero rifugge da ogni interpretazione tirannica della libertà in parola, piuttosto affermandosi il principio che "anche le libertà cosiddette privilegiate, non possono sottrarsi ai principi generali dell'ordinamento giuridico, i quali impongono limiti naturali all'espansione di qualsiasi diritto"³³.

D'altronde, come già puntualizzato nella sentenza n. 19 del 1962, "la tutela costituzionale dei diritti ha sempre un limite insuperabile nell'esigenza che, attraverso l'esercizio di essi non vengano sacrificati beni ugualmente garantiti dalla Costituzione".

Ne consegue che il legittimo esercizio, da parte della stampa e degli altri media, della libertà di informare e di contribuire alla formazione della pubblica opinione debba essere bilanciato con altri diritti e interessi, parimenti di rango costituzionale, che segnano i possibili limiti della libertà di manifestazione del pensiero.

Tra questi, una posizione senz'altro determinante è occupata dalla reputazione della persona, un bene che oltre a costituire un diritto inviolabile ai sensi dell'art. 2 Cost., connesso a doppio filo con la stessa dignità umana³⁴, rappresenta una

³³ Corte costituzionale, sentenza n. 25 del 1965, p.to 3. del *Considerato in diritto*.

³⁴ Si colga qui l'occasione di richiamare la riflessione condotta in argomento da C. Esposito, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, cit., 44 ss., il quale affermava che "tra le limitazioni tradizionali della libertà di manifestazione del pensiero sono ammesse dalla Costituzione quelle relative all'onore della persona, quando essa proclama la pari dignità sociale dei cittadini. Questa proclamazione pretende infatti, precisamente, che la società e ciascun membro di essa non si elevi mai, in buona o in mala fede, a giudice delle altrui indegnità e che non esprima con gli atti o con le parole, direttamente o attraverso il riferimento di determinati fatti ritenuti spregevoli, valutazioni negative sulle persone".

componente essenziale del diritto alla vita privata di cui all'art. 8 CEDU³⁵ e all'art. 7 della CDFUE³⁶.

Per conseguenza, appare di facile intuizione che l'esame della problematica afferente al bilanciamento tra la garanzia della libertà di stampa e la tutela della reputazione individuale sia stata rimessa in più occasioni allo scrutinio della Corte costituzionale.

Più di recente, la questione è stata affrontata con la sentenza n. 37 del 2019, pronunciata all'esito del giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, lettera a), numero 2), della legge n. 67 del 2014 e dell'art. 1, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 7 del 2016, nella parte in cui le norme impugnate hanno disposto l'abrogazione del delitto di ingiuria *ex art. 594 c.p.*³⁷.

A parere del giudice rimettente, l'abrogazione della fattispecie *de qua* avrebbe violato, tra gli altri, l'art. 3 Cost., poiché la depenalizzazione del reato avrebbe sortito una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla perdurante criminalizzazione del delitto di diffamazione di cui all'art. 595 c.p., delitto riconducibile "alla stessa medesima ratio e allo stesso diritto fondamentale", identificato nel diritto all'onore³⁸.

In evidente difformità rispetto alle motivazioni argomentate dal giudice *a quo*, la Corte costituzionale ha invece ritenuto che l'abrogata fattispecie incriminatrice del delitto di ingiuria avesse ad oggetto condotte sostanzialmente eterogenee rispetto a

³⁵ Art. 8 CEDU, Diritto al rispetto della vita privata e familiare: "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui".

³⁶ Art. 7 CDFUE, Rispetto della vita privata e della vita familiare: "Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni".

³⁷ Art. 594 c.p., Ingiuria: "1. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. 2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. 3. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. 4. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone".

³⁸ Corte costituzionale, sentenza n. 37 del 2019, p.to 1.3. del *Ritenuto in fatto*.

quelle costitutive del delitto di diffamazione - le quali presuppongono che la manifestazione offensiva dell'onore altrui sia diretta non alla vittima, ma a terze persone - così ricusando, in maniera recisa, la presunta irragionevolezza della normativa censurata³⁹.

Peraltro, pur ribadendo il carattere fondamentale del diritto all'onore, la Consulta ha espressamente affermato che da un simile riconoscimento "non discende, necessariamente e automaticamente, l'obbligo per l'ordinamento di assicurarne la tutela mediante sanzioni penali"; al contrario, spetta al legislatore valutare se "il doveroso obiettivo di proteggere il diritto stesso dalle aggressioni provenienti dai terzi possa essere efficacemente assicurato mediante strumenti alternativi, e a loro volta meno incidenti sui diritti fondamentali del trasgressore, nella logica di ultima ratio della tutela penale che ispira gli ordinamenti contemporanei"⁴⁰.

Ciò appare essere tanto più vero per il diritto all'onore, in relazione al quale i giudici affermano che "non sono ravvisabili obblighi di incriminazione, di origine costituzionale o sovranazionale, che limitino la discrezionalità del legislatore nella determinazione delle modalità della sua tutela. Quest'ultima, pertanto, ben potrà restare affidata - oltre che ai tradizionali rimedi aquiliani - a sanzioni pecuniarie di carattere civile (...)"⁴¹.

Risulta perciò evidente, a parere di chi scrive, che l'impianto argomentativo dell'ordinanza n. 132 del 2020 si collochi nel solco del ragionamento già tracciato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 37 del 2019, là dove i giudici, seppure in un *obiter dictum*, hanno lasciato trapelare il loro convincimento circa l'incompatibilità della sanzione detentiva, per le fattispecie incriminatrici poste a tutela del diritto all'onore, con il dettato costituzionale, auspicando una rimodulazione del bilanciamento sotteso alla normativa vigente.

³⁹ P.to 7.2. del *Considerato in diritto*.

⁴⁰ P.to 7.3. del *Considerato in diritto*.

⁴¹ P.to 7.3. del *Considerato in diritto*.

7. L'ordinanza n. 132 del 2020 può dunque essere interpretata nel segno della continuità con la decisione n. 37 del 2019 sebbene, proprio nell'ordinanza in commento, la Corte aggiunga un ulteriore tassello alla propria riflessione, introducendo uno specifico riferimento alla questione della rapida evoluzione tecnologica e della diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione.

In effetti, se è vero che il punto di equilibrio tra la libertà di "informare" e di "formare" la pubblica opinione e la tutela della reputazione individuale non possa essere pensato come fisso e immutabile⁴², è altrettanto vero che la complessiva rimeditazione del bilanciamento tra gli interessi coinvolti non possa prescindere dalla considerazione che la garanzia della reputazione individuale, e quindi della dignità umana, sia oggi esposta, nello spazio cibernetico, a rischi ancora maggiori che nel passato, proprio per gli "effetti di rapidissima e duratura amplificazione degli addebiti diffamatori determinata dai social networks e dai motori di ricerca in internet, il cui carattere lesivo per la vittima – in termini di sofferenza psicologica e di concreti pregiudizi alla propria vita privata, familiare, sociale, professionale, politica – e per tutte le persone a essa effettivamente legate risulta grandemente potenziato rispetto a quanto accadeva anche solo in un recente passato"⁴³.

La Corte, quindi, coglie l'occasione per sottolineare che lo spazio virtuale sia una dimensione entro la quale si celano nuove ipotesi di rischio per la tutela della reputazione individuale e, più in generale, per la garanzia della dignità umana; ipotesi di rischio che potrebbero risultare ancora più gravi e pervasive proprio in ragione di quelle che sono le caratteristiche tecniche dello spazio cibernetico che è per definizione uno spazio a-territoriale e acefalo⁴⁴, rispetto al quale si è manifestata tutta la limitatezza della capacità regolatoria dello Stato in funzione della garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

È a tutti noto, infatti, che la rapida evoluzione tecnologica compiutasi per mezzo della "rete" abbia esposto la dignità umana a nuovi fenomeni di aggressione

⁴² Corte costituzionale, ordinanza n. 132 del 2020, p.to 7.3. del *Considerato in diritto*.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ Ad aggettivare la struttura di Internet come acefala è P. Costanzo, *Internet*, voce in *Dig. Disc. Pubbl.*, Torino, 2000, 348.

rispetto ai quali la reazione del legislatore è apparsa intempestiva, come nel caso del *cyberbullismo* o del *revenge porn*, o ancora inattuata, come per l'ipotesi della diffamazione a mezzo internet.

Appare dunque pienamente giustificabile l'atteggiamento di particolare prudenza che la Corte ha osservato nell'ordinanza n. 132 del 2020 rispetto all'utilizzo delle nuove tecnologie e che, per certi versi, è stato anticipato con la sentenza n. 116 del 2019 nella quale i giudici costituzionali hanno esternato una più viva preoccupazione per le nuove generazioni evidenziando, sia pure incidentalmente, che i fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo* presentano oggi caratteri di maggiore diffusione e pervasività proprio per effetto delle potenzialità insite negli strumenti tecnologici e, in particolare, nei nuovi media e nei *social network*⁴⁵.

Analogo è l'atteggiamento che la Corte mutua nella sentenza n. 191 del 2020, con la quale la Consulta ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di assise di Torino, dell'art. 275, terzo comma, c.p.p., in tema di criteri di scelta delle misure cautelari; più nel dettaglio, la censura ha investito la disposizione nella parte in cui la norma non prevede che la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 270-bis c.p.p., rubricato "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico", non trovi applicazione qualora, dal caso concreto, risulti che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure meno afflittive.

E infatti, a sostegno dell'inadeguatezza di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere, la Corte pone esattamente in rilievo il nesso di strumentalità che corre tra l'utilizzo di telefoni e internet e il permanere del vincolo di appartenenza del singolo all'associazione terroristica: "La pratica impossibilità di impedire che la persona sottoposta a misura extramuriaria riprenda i contatti con gli altri associati ancora in libertà attraverso l'uso di telefoni e di internet - prospettiva, questa, non efficacemente neutralizzabile mediante la semplice imposizione dei corrispondenti divieti all'atto della concessione della misura - crea

⁴⁵ P.to 2.1. del *Considerato in diritto*.

inevitabilmente il pericolo che il soggetto si allontani senza autorizzazione dalla propria abitazione e commetta gravi reati in esecuzione del programma criminoso dell'associazione, di cui continua a far parte e dalla quale potrebbe continuare a ricevere ordini"⁴⁶. Tali rischi, a giudizio della Consulta, sarebbero viepiù "accentuati dalla struttura "fluida" e "a rete" delle associazioni terroristiche contemporanee, che - quale che sia la loro matrice ideologica - utilizzano largamente internet e i social media non solo come mezzo di reclutamento e di indottrinamento degli associati, ma anche come strumento di pianificazione ed organizzazione degli attentati nei quali si sostanzia lo stesso programma criminoso dell'associazione (ex multis, Corte di cassazione, sentenza n. 7808 del 2019; sezione seconda penale, sentenza 21 febbraio-21 maggio 2019, n. 22163; sezione seconda penale, sentenza 19 ottobre-16 novembre 2018, n. 51942). Con il connesso pericolo che il soggetto sottoposto a misura non custodiale possa entrare in contatto, proprio tramite gli strumenti informatici, anche con membri di "cellule" o strutture organizzative differenti dalla propria, ma accomunate dall'adesione alla medesima ideologia e dalla medesima disponibilità a porre in essere condotte violente; per poi pianificare e organizzare attentati assieme a questi nuovi sodali".

8. Tutto ciò premesso, è agevole sottolineare come la prudenza osservata dalla Corte costituzionale sul tema delle nuove tecnologie valga a rappresentare l'incipienza dei rischi scaturenti dal fenomeno della globalizzazione cibernetica e la necessità di un intervento regolatore da parte del decisore pubblico che sia in grado di contemperare le potenzialità insite nello spazio digitale con le minacce derivanti alla garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

Lo stesso dicasi per l'esercizio della libertà di espressione a mezzo *Internet* e, più nello specifico, per la libertà di stampa *online* che, nonostante la peculiarità del canale di comunicazione utilizzato, risulta essere ancora priva di un'autonoma collocazione a livello legislativo e per questo ricondotta, in via esegetica, all'ambito di applicazione della disciplina sulla stampa tradizionale di cui alla legge n. 47 del

⁴⁶ Corte costituzionale, sentenza n. 191 del 2020, p.to 4.5. del *Considerato in diritto*.

1948, rispetto alla quale la dottrina ha da tempo posto in luce le aporie e gli anacronismi di una regolazione ormai inconferente all'evoluzione dei mezzi di informazione.

Non v'è chi non veda infatti, nel senso pure precisato dalla Corte costituzionale, che le caratteristiche proprie dei nuovi strumenti di comunicazione siano suscettibili di arrecare un pregiudizio ancora maggiore alla reputazione delle vittime di eventuali abusi diffamatori, con la conseguenza che la rimodulazione del trattamento sanzionatorio per il reato in parola non possa prescindere da una più ampia attività di *de-costruzione* e *ri-costruzione* del variegato complesso normativo che passi anche per l'individuazione di più specifici rimedi riparatori del danno derivante dalla diffusione *online* di notizie diffamatorie⁴⁷.

È quindi di palmare evidenza, in ultima analisi, che le questioni esaminate dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 132 del 2020 rivestano un ruolo di cruciale spessore non solo per la tenuta del sistema democratico ma anche per la garanzia della dignità umana al fronte delle nuove tecnologie, misurando l'adeguatezza (e si spera anche la prontezza) dell'intervento legislativo dinanzi alle sfide poste dall'evoluzione dei mezzi, tradizionali e digitali, di comunicazione.

⁴⁷ Si pensi, solo a titolo di esempio, ad una "fortificazione" del diritto all'oblio che, nonostante l'avvenuta positivizzazione ad opera dell'art. 17 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR), continua ad essere oggetto di un'applicazione errante e per certi versi ondivaga da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, con grave nocimento della garanzia del diritto all'autodeterminazione informativa. In argomento, M. Mezzanotte, A.R. Rizza, *La trasfigurazione del diritto all'oblio*, in *Consulta online*, n. 3/2020, 645 ss.